

Consiglio di Stato, Sezione IV 10/11/1998 n. 1475
legge 109/94 Articoli 14 - Codici 14.1

L'art.1, co.3, della legge 3 gennaio 1978, n.1, secondo il quale gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità derivanti dall'approvazione dei progetti di opere pubbliche cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto, va interpretato - ove la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto abbia costituito anche adozione di variante dello strumento urbanistico comunale, suscettibile in quanto tale di ulteriore approvazione regionale - nel senso che il triennio di validità della dichiarazione di pubblica utilità non possa che farsi decorrere dalla data di approvazione regionale.